

saranno pareggiati agli autori principali sottoposti alle pene pecuniarie.

PRESIDENTE. Non facendo proposte l'onorevole Castelli, io pongo ai voti l'articolo 43 coll'aggiunta che ho letto, e che è stata concordata tra il proponente, il Ministero e la Commissione.

(È approvato.)

L'onorevole Bortolucci, come ha inteso la Camera, ha ritirato il suo emendamento al medesimo articolo, quindi non è più il caso di parlarne.

L'onorevole Cortese aveva proposto un emendamento, ma mi pare che non se ne debba tener proposito in questo momento, perchè egli si riservò di riproporlo alla fine di questo allegato.

L'onorevole Puccioni all'articolo 48 propone...

DEPRETIS. All'articolo 46 la Commissione aderirebbe in parte alle osservazioni proposte dall'onorevole Pescatore, e proporrebbe alla Camera una compilazione che spiegherebbe più chiaramente il concetto che le pene pecuniarie comminate dalle leggi vigenti in materia di contrabbando, intende che debbano essere applicate, fatta astrazione dalle pene afflittive portate dal progetto di legge in discussione; perciò l'articolo 46 verrebbe ad essere concepito in questi termini:

« Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge saranno condannati nelle multe stabilite nel regolamento doganale 11 settembre 1862, e nella legge sulle privative del 13 luglio 1865. »

PRESIDENTE. Non c'è altro?

Voci. No.

PRESIDENTE. L'articolo 46 sarebbe così concepito:

« Art. 46. Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge, saranno condannati alle multe stabilite nel regolamento doganale dell'11 settembre 1862 e nella legge sulle privative del 15 giugno 1865, ed obbligati solidariamente al pagamento delle tasse.

« Gli impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge: in caso di corruzione saranno puniti con la interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute e la quale non potrà essere minore di lire 150. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

L'onorevole Puccioni all'articolo 48 del progetto della Commissione propone che alle parole *nelle contravvenzioni parificate* si sostituisca *nei reati parificati*.

RATTAZZI. La Commissione accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Allora non vi è luogo a metterla in discussione.

L'onorevole Bortolucci propone la soppressione

dell'articolo 48, e questa sua proposta non è stata da lui ritirata.

Parli per isvolgerla.

BORTOLUCCI. Io prego la Camera di porre la sua seria attenzione sulla portata giuridica e sulle conseguenze gravissime di questa disposizione di legge.

In essa si dice: « I padroni di botteghe, di stabilimenti, o qualsiasi persona la quale abbia degli individui a propria dipendenza, sono tenuti responsabili per le multe nelle quali i loro dipendenti fossero incorsi per contrabbando, qualora questi sottoposti non fossero solvibili. »

Io credo che questa disposizione segni una esorbitanza di rigore contro i principii di ragione e di giustizia e contro quelle regole, le quali governano la imputabilità degli atti umani.

Io comprendo la responsabilità civile dei padroni e dei superiori nelle azioni dei dipendenti, quando queste siano relative alla loro qualità e siano connesse al servizio loro affidato. Comprendo che tale responsabilità possa spingersi a ritenerli contabili dei danni che i loro sottoposti possono recare per difetto di quella necessaria cura e sorveglianza che le leggi impongono ai superiori verso i loro subalterni.

Ma non comprendo affatto come questa responsabilità possa portarsi al punto di applicare a simili persone le multe e le pene pecuniarie per la sola circostanza al tutto accidentale che i loro sottoposti non siano solvibili. La multa è una pena, e come pena è necessariamente personale, come è personale il reato. Quindi a me sembra che si vada contro la sana ragione e la retta giustizia quando si vuol sottoporre alla conseguenza del fatto altrui chi non vi ebbe parte alcuna, quando si vuol portare la responsabilità dei padroni e superiori in genere oltre i limiti segnati dalla natura dei rapporti che passano tra essi e i loro sottoposti.

Era qui logico e più giusto il regolamento doganale del 1862, il quale prevedendo appunto il caso della responsabilità dei padroni così disponeva: « nei casi di connivenza i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe nelle quali incorrono i loro agenti, e così pure i capitani di bastimento pel loro equipaggio. »

Qui il legislatore prevede il caso di connivenza, ed allora intendo la responsabilità civile che è posta a carico dei padroni. Ma nell'ipotesi dell'articolo 48, io non trovo che sia fatta allusione alcuna a connivenza e a qualsiasi altro fatto che indichi una compartecipazione indiretta, anche remota dal padrone al contrabbando che si effettua dal suo dipendente. Qualora si adottasse l'articolo 48, si andrebbe incontro a questa conseguenza disastrosa, a questa esagerazione di ogni principio punitivo che il padrone, quand'anche nulla sapesse di quanto si opera dal suo subalterno insolvente, dovrebbe subire la multa incorsa da questi